

3) Tasse automobilistiche non dovute.

Sono state chieste ad un contribuente delle Tasse automobilistiche per una autovettura che era stata trasferita molti anni prima ad altro soggetto. In realtà l'ufficio, aveva già avuto notizia del trasferimento, tant'è che, per gli anni passati, aveva già annullato la sua pretesa fiscale eseguendo lo sgravio. Dopo l'intervento del Garante, tuttavia, anche in questo caso l'ufficio ha revocato l'avviso di liquidazione.

4) Recupero IRPEF non dovuta.

Un ufficio ha notificato un accertamento per il recupero del tributo su un reddito di fabbricati il quale era venuto meno da alcuni anni a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione. La risoluzione era stata dichiarata con modello RLI e con effetto retroattivo e, pertanto, regolarmente sanzionata. A seguito dell'intervento del Garante, l'ufficio ha annullato in autotutela il rilievo.

5) Richiesta concessione "Passo carrabile".

Un Comune si è rifiutato di aderire alla richiesta di rilascio autorizzazione di "passo carrabile" motivando il diniego con la giustificazione di non disporre del servizio di rimozione automezzi. A seguito dell'intervento del Garante, lo stesso Comune ha modificato il suo atteggiamento, comunicando che erano venuti meno tutti i motivi ostativi al rilascio della Concessione di che trattasi.

6) Richiesta pagamento imposta di registro non dovuta.

Un ufficio ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro relativa ad una sentenza civile. Il contribuente, però, ha dimostrato di avere a suo tempo regolarmente effettuato, con modello F23, il pagamento del tributo preteso. A seguito dell'intervento del Garante, l'ufficio ha annullato la pretesa.

7) Richiesta pagamento IRPEF non dovuta.

La richiesta era basata sull'esistenza di un CUD il quale, successivamente, è stato annullato, così come dimostrato dal contribuente attraverso l'esibizione di una apposita certificazione dell'INPS.

8) Azioni esecutive illegittime.

L'Agente della Riscossione aveva attivato il pignoramento presso terzi ritenendo che il credito erariale iscritto a ruolo non fosse stato

pagato. Il contribuente, però, rivolgendosi al Garante, ha dimostrato che la sottostante cartella di pagamento era stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale. L'Agente della Riscossione, dopo l'intervento del Garante, ha bloccato le anzidette azioni esecutive.

- 9) Fermo amministrativo dell'autovettura utilizzata dal contribuente come bene strumentale indispensabile alla sua attività.

Un contribuente si è rivolto al Garante per segnalare l'illegittimità delle azioni cautelari intraprese dall'Agente della Riscossione, il quale aveva sottoposto a fermo amministrativo un bene strumentale indispensabile allo svolgimento dell'attività dell'impresa. Dopo l'intervento del Garante, l'Agente della Riscossione ha revocato il "fermo".

- 10) Richiesta di pagamento IVA ed accessori relativi ad un rimborso che l'Ufficio riteneva avere già effettuato, ma che invece non era stato mai erogato in quanto ritenuto illegittimo.

L'ufficio, ritenendo di avere già eseguito un rimborso IVA, avendo successivamente accertato l'illegittimità della richiesta, ha iscritto a ruolo l'intero importo del credito, comprese sanzioni ed interessi.

La società contribuente, però, ha chiesto l'annullamento in autotutela dell'iscrizione a ruolo, evidenziando che detto rimborso non era stato mai eseguito.

Dopo l'intervento del Garante, l'ufficio ha disposto lo sgravio.

- 11) Responsabilità solidate Sostituto d'imposta e sostituito (necessità di un chiarimento degli Organi Centrali o di un intervento legislativo)

Con Risoluzione n. 68/E del 19/3/2009, l'Agenzia delle Entrate ha affermato, con riguardo alla possibilità del contribuente di scomputare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, allorquando non siano in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, che il contribuente è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura. E' utilizzabile, allo scopo, anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti

pure che la documentazione si riferisce ad una determinata fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituito al di là dell'importo netto.

In pratica, secondo quanto affermato con la citata Risoluzione n. 68 del 2009, non è la certificazione del sostituto d'imposta che costituisce il diritto del contribuente a sottrarre dall'imposta dovuta quella già anticipata al suo datore di lavoro, per cui, in mancanza della prevista regolare certificazione (il CUD) rilasciato al lavoratore, questi può dimostrare con altra documentazione, compresa la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", di avere effettivamente subito le ritenute per le quali un "controllo incrociato" con il modello 770 ha dato esito negativo.

C'è da dire, peraltro, che l'articolo 35 del D.P.R. 602/73, che ipotizza la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, riguarda esclusivamente il pagamento (attraverso l'istituto della "sostituzione") di somme a titolo di imposta, non quello a titolo di acconto d'imposta.

Senonché, recentemente, la Corte di Cassazione, in presenza di una giurisprudenza per la verità abbastanza ondivaga, con ordinanza n. 31742 del 07.12.2018, prendendo atto del contrasto giurisprudenziale esistente in questa delicata materia, ha trasmesso al Primo Presidente il ricorso per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, inducendo gli uffici fiscali a rimettere in discussione un concetto già pacificamente accettato proprio grazie all'intervento della stessa Agenzia nel 2009. Speriamo che la questione venga risolta nel più breve tempo possibile, principalmente nella considerazione che, di fatto, a causa di un comportamento omissivo del sostituto d'imposta (spesso legato anche all'apertura di procedure concorsuali), viene penalizzato il soggetto "sostituito" chiamato a pagare per la seconda volta quanto originariamente era stato trattenuto, a titolo di ritenuta per acconto d'imposta, dal suo cliente.

12) Estendibilità del giudicato

La problematica della quale è stato interessato il Garante del Contribuente è una questione abbastanza complessa la quale, tuttavia, ha alla base un fatto molto semplice (l'illegittimità di un accertamento in materia di imposta di registro eseguito nonostante la congruità del valore catastale di un immobile abitativo dichiarato in atto), illegittimità dichiarata con una Sentenza della Commissione Tributaria, già passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, sentenza che, nell'annullare la pretesa fiscale, ha pure definito in maniera precisa i contorni della vicenda.

La Commissione Tributaria Regionale, infatti, attraverso la citata Sentenza, con riguardo alla controversia instaurata (per la quota di sua competenza) dal responsabile solidale e marito della contribuente, ha annullato l'accertamento, ritenendo l'operato dell'ufficio giuridicamente non corretto.

La Signora interessata, tuttavia, ritenendo risolta la questione, non ha presentato, per la sua quota di proprietà, un ricorso analogo a quello presentato dal marito.

L'Ufficio, quindi, nelle more del passaggio in giudicato della controversia riguardante il marito, ha iscritto a ruolo l'intero ammontare del debito conseguente al cennato accertamento, sia per la parte riferibile alla stessa contribuente, sia per la parte riferibile al marito (nella qualità di responsabile solidale).

L'Agente della Riscossione, ha conseguentemente notificato alla contribuente prima la cartella di pagamento e poi l'avviso di intimazione.

Contro la cartella e contro l'intimazione di pagamento, la contribuente ha proposto ricorso in Commissione Tributaria, lamentando la mancata estensione di quanto stabilito in primo e in secondo grado dai Giudici per il marito.

La citata Commissione, però, considerato che la controversia riguardante il marito non era ancora passata in giudicato, ha emesso una sentenza negativa.

Anche la Commissione Tributaria Regionale, e per lo stesso motivo, ha emesso sentenza negativa alla contribuente.

Nel frattempo, però, la Commissione Tributaria Regionale ha emesso la sentenza riguardante l'appello dell'ufficio avverso il giudizio di primo grado per il marito, sentenza favorevole al contribuente e non appellata in Cassazione e, conseguentemente, definitiva.

A questo punto la contribuente ha chiesto all'Ufficio di annullare in autotutela l'iscrizione a ruolo, ricevendo, però, un diniego, verosimilmente a causa dell'esistenza di un giudizio favorevole all'Amministrazione Finanziaria passato in giudicato (la sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale riguardante la cartella di pagamento notificata alla Sig.ra).

Al riguardo lo Scrivente sa bene che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 del D.M. 37/1997 non è possibile annullare in autotutela un atto quando esiste una sentenza, di merito, definitiva, favorevole all'Amministrazione Finanziaria.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, pur essendo favorevole all'Amministrazione Finanziaria e pur essendo passata in giudicato,

ha molti dubbi che la sentenza de qua possa essere considerata “di merito”.

I Giudici, infatti non prendono assolutamente in considerazione la questione che ha fatto scaturire la pretesa fiscale dell’ufficio (l’accertamento in materia di imposta di registro), ma si limitano ad affermare, con riguardo alla questione della estendibilità del giudicato a favore del responsabile solidale prevista dall'articolo 1306 c.c., che " *presuppone oltre all'estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l'altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione .. circostanza che nella fattispecie è incontestabilmente esclusa, non essendo la parallela controversia attivata dal coniuge della appellante ancora definitivamente conclusa..*" .

In pratica, il Giudice di secondo grado non ha potuto giudicare. E ciò in quanto, allora, si era in attesa di conoscere l'esito della parallela controversia (quella attivata dal marito) la quale, come già detto, si è conclusa favorevolmente alla parte senza impugnazione dell'Amministrazione Finanziaria.

Anche a seguito dell’intervento del Garante, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha confermato il diniego al chiesto annullamento in autotutela.

13) Opportunità della comunicazione, dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, dell’esito della controversia tributaria quando dalla stessa derivano conseguenze di natura contributiva

Come già evidenziato in occasione della precedente relazione semestrale, è stato più volte segnalato il mancato coordinamento delle disposizioni che regolano il recupero di tributi erariali da parte dell’Agenzia delle Entrate e, contemporaneamente, di contributi previdenziali, in presenza di contenzioso con sentenza favorevole al contribuente. Spesso, infatti, quest’ultimo, in presenza di una sentenza di primo grado a lui favorevole, ottiene lo sgravio dei tributi richiesti dall’Agenzia delle Entrate (o la restituzione di quanto già pagato dopo l’accertamento) ma non lo sgravio dei contributi pretesi dall’INPS. Sulla questione è stato avanzato un apposito quesito alla Direzione Regionale dell’INPS.

La Direzione Regionale INPS Sicilia, in maniera molto tempestiva, a seguito di espressa richiesta di questo Garante ed anche su suggerimento di tutti i componenti del “Tavolo della Compliance”, ha comunicato di avere fornito precise indicazioni alle strutture territoriali dell’Istituto affinché provvedano, in presenza di una sentenza della Commissione Tributaria che annulli l’accertamento

dell'Amministrazione finanziaria (o ne riduca l'importo), a disporre la sospensione (totale o parziale) dell'Avviso di addebito emesso. Alla luce di quanto precedentemente evidenziato, ed anche alla luce di quanto recentemente stabilito dalla Direzione Regionale dell'INPS, sarebbe opportuno che venga instaurato un canale di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS al fine di far conoscere, all'Ente previdenziale, l'evoluzione del contenzioso dal quale potrebbe discendere la sospensione o l'annullamento della pretesa contributiva.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CONCLUSIONI

Anche nel secondo semestre dell'anno 2018, sulla base di quanto ora rappresentato, si ritiene che l'attività svolta dal Garante del Contribuente della Sicilia, nonostante la quantità di segnalazioni ricevute (probabilmente superiore alla media nazionale), non distaccandosi da un trend ormai consolidato, possa considerarsi molto soddisfacente.

Lo scrivente continua, comunque, a manifestare il suo avviso secondo il quale la funzionalità degli Uffici del Garante del Contribuente, pur nella loro specifica autonomia, potrebbe subire un miglioramento attraverso un lavoro sinergico tra i Garanti delle varie Regioni.

Palermo, 16 Gennaio 2019

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA SICILIA
Prof. Dott. Salvatore Forastieri



TIPOLOGIA	PRATICHE IN CARICO NEL SEMESTRE			PRATICHE ISTRUITE NEL 2° SEMESTRE 2018							PRATICHE DEFINITE NEL 2° SEMESTRE 2018					PRATICHE GIACENTI ALLA FINE DEL 2° SEMESTRE 2018	
	PRATICHE GIACENTI ALL'INIZIO DEL 1° SEMESTRE (A)	PRATICHE PERVENUTE NEL SEMESTRE (B)	TOTALE (C=A+B)	PRATICHE ISTRUITE COME SEGNALAZIONI DI "IRREGOLARITÀ" (D)	PRATICHE ISTRUITE CON RICHIEDENTI O CHIAMANTI O CON DOCUMENTAZIONE (E)	PRATICHE ISTRUITE CON ATTIVAZIONE FORMALE DI AUTOTUTELA (F)	TOTALE (G=D+E+F)	PRATICHE ARCHIVATE DAL GARANTE PER RINUNCIA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, PER INFONDATAZZIONE DELLA RICHIESTA O PER ALTRI MOTIVI (H)	SEGNALAZIONI DI "IRREGOLARITÀ" DEFINITE DAL GARANTE CON ESITO FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE (I)	PRATICHE DEFINITE IN AUTOTUTELA DAL LENTE IMPOSITORE CON ESITO FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE (L)	PRATICHE DEFINITE IN AUTOTUTELA DAL LENTE IMPOSITORE CON ESITO PREGIUDICIALE AL CONTRIBUENTE (M)	PRATICHE DEFINITE IN AUTOTUTELA DAL LENTE IMPOSITORE CON ESITO CONTRARIO AL CONTRIBUENTE (N)	TOTALE (O=H+I+L+M+N)	TOTALE (P=C+O)			
Liquidazione/accredito o sanzioni relative a diritti o tributi erariali	82	62	144	2	/	60	62	2	9	17	6	23	57	87			
Liquidazione/accredito o sanzioni relative a diritti o tributi locali	72	15	87	1	/	14	15	2	2	7	1	3	15	72			
Riscossione tributi erariali	8	21	29	3	/	18	23	1	6	9	/	5	21	8			
Riscossione tributi locali	7	/	7	/	/	/	/	/	1	/	/	1	2	5			
Rimborsi tributi erariali	22	29	51	10	/	19	29	/	18	6	1	10	35	15			
Rimborsi tributi locali	7	4	11	/	/	4	8	/	/	1	/	/	1	10			
Verifiche fiscali	/	1	1	1	/	/	1	1	/	/	/	/	1	0			
Gest. di iniezione in termine del contribuente	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Istanze/questioni varie di competenza	28	37	65	28	/	9	37	6	21	3	/	1	31	34			
Istanze/questioni varie non di competenza	18	6	24	6	/	/	6	5	7	/	/	/	12	12			
TOTALE	244	175	419	51		124	175	17	64	43	8	43	175	244			
Pareti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici (art. 3 L. 458/2001)	/	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Prof. Dott. Salvatore Tomassini